



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per la CAMPANIA Sezione 04, riunita in udienza il 20/05/2022 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

GRAZIANO NICOLA, Presidente e Relatore

DI MAIO GABRIELE, Giudice

PUGLIESE FELICITA, Giudice

in data 20/05/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3205/2021 depositato il 01/06/2021

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino - Collina Liguorini 83100 Avellino AV

elettivamente domiciliato presso dp.avellino@pce.agenziaentrate.it

contro

Fratelli Grillo Srl - 02629730645

Difeso da

Vittorio Castellano - CSTVTR90A26A399J

ed elettivamente domiciliato presso studiocastellanostp@pec.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 740/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AVELLINO sez. 2 e pubblicata il 09/11/2020

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030301332 2019 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030301332 2019 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK030301332 2019 IRAP 2016

a seguito di discussione in camera di consiglio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La odierna parte appellante Agenzia delle Entrate DP Avellino, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, propone appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino n. 740.02.2020, del 09/11/2020 e depositata il 17/11/2020, pronunciata sul ricorso contrassegnato dal seguente 381/2020 avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. TFK030301332/2019, notificato in data 02/08/2019 dolendosi avverso la decisione appellata del difetto di motivazione della stessa e della omessa pronuncia su punti decisivi della controversia nonché della violazione e falsa applicazione dell'artt. 102 e 109 del DPR n. 917 del 1986.

Si costituivano in giudizio gli ex socie della società FRATELI GRILLO s.r.l. deducendo in via del tutto preliminare la inammissibilità dell'appello perché notificato a società estinta e nel merito la legittimità della decisione di primo grado della quale chiedeva la conferma.

All'udienza del 20 maggio 2022 la Commissione adita decideva la controversia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in appello deve essere rigettato perché infondato.

Il Collegio ritiene di condividere le motivazioni poste a base della decisione di primo grado.

In particolare va ritenuto quanto segue.

L'Ufficio sostiene un difetto di motivazione della sentenza – violazione dell'art. 36 D.lgs 546/92 e l'omessa pronuncia su punti decisivi della controversia.

Oggetto della controversia, come dettagliatamente spiegato dalla CTP, è il recupero dei seguenti costi ritenuti indeducibili e relativa Iva indetraibile: 1) euro 13.357,02 ed euro 3.987,79 relative a quote di ammortamento per spese di manutenzione ed acquisto di cespiti sostenute negli anni 2014, 2015 e 2016; 2) euro 12.729,20 relativi a costi indeducibili già oggetto di tassazione come da prospetto di riconciliazione.

La CTP, invero, si è correttamente pronunciata su ogni punto motivando adeguatamente le proprie decisioni. Quote di ammortamento per spese di manutenzione ed acquisto di cespiti. In merito ai costi ritenuti indeducibili di cui al punto 1), trattandosi di quote di ammortamento per spese di manutenzione e di acquisto di cespiti inerenti e strumentali per l'attività aziendale, la CTP ha riconosciuto la piena inerenza e strumentalità. Infatti, le quote di ammortamento si riferiscono a spese di manutenzione capitalizzate effettuate su immobili di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente per l'attività d'impresa come stabilito dai Giudici di primo grado e facilmente riscontrabile dalla lettura del comodato registrato presso l'Agenzia delle Entrate. L'esistenza del contratto di comodato dimostra come l'utilizzo dell'immobile sia strumentale all'attività d'impresa poiché si compone di locali adibiti ad uso ufficio, ad uso officina nonché di un piazzale destinato al parcheggio dei veicoli (autocarri, rimorchi, semirimorchi, ecc.) utilizzati dalla società. Per di più all'articolo IV si evince che l'uso dell'immobile disciplinato dal comodato è destinato esclusivamente all'attività d'impresa della mentre l'articolo VI stabilisce che i costi sostenuti per le manutenzioni di natura ordinaria e straordinaria sono a carico della beneficiaria. Tale articolo, quindi, conferma il rispetto del principio di inerenza e la conseguente deducibilità di tutti i costi di manutenzione

dell'immobile oggetto del comodato. L'esistenza del contratto di comodato ed il suo contenuto evidenziano in modo chiaro ed ineccepibile la strumentalità dell'immobile all'attività d'impresa svolta, nonché la piena inerenza delle spese di manutenzione sostenute su quest'ultimo. Sul punto la Cassazione è chiara ed in una fattispecie del tutto simile ha riconosciuto la deducibilità delle spese di ristrutturazione ed adattamento dei locali in cui viene esercitata l'attività d'impresa, anche se il contribuente non ne è proprietario ma soltanto conduttore o comodatario (Cassazione 17421/2016). Tale principio ormai è consolidato a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 11533/2018 in forza della quale "deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva". L'immobile in questione si compone di locali destinati ad uso ufficio, ad uso officina nonché di un piazzale destinato al parcheggio dei veicoli, e pertanto è indiscutibile la sua strumentalità ai fini dell'esercizio dell'attività d'impresa. Infine, come chiarito dalla Suprema Corte il principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di detraibilità IVA trova facile estensione alla coordinata fattispecie della deducibilità dei costi sopportati per la manutenzione di immobili strumentali non di proprietà (Cassazione 1181/2019). Si sottolinea che per gli anni 2014 e 2015 il medesimo comodato è stato considerato dalla stessa Agenzia delle Entrate di Avellino idoneo a superare "l'eccezione fatta circa la strumentalità e l'inerenza delle spese per le quali sono state recuperate le relative quote di ammortamento". Di fatto l'Agenzia delle Entrate di Avellino per le annualità 2014 e 2015 ritiene il comodato un atto dal forte potere probatorio in grado di annullare le contestazioni della Guardia di Finanza di Ariano Irpino, mentre per l'anno 2016 lo considerano un mezzo di prova non rilevante ai fini dell'inerenza e della strumentalità dei costi sostenuti. Pertanto, nessuna violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 109 del DPR n. 917/1986 è mai avvenuta ed il contribuente ha dimostrato l'inerenza e la strumentalità all'attività d'impresa dei costi sostenuti.

Costi indeducibili già oggetto di tassazione In merito ai costi di cui al punto 2) il contribuente ha dimostrato come l'Agenzia delle Entrate ha violato il divieto di doppia imposizione, recuperando costi già assoggettati a tassazione come da prospetto di riconciliazione allegato. Secondo l'Ufficio il prospetto non sarebbe probante poiché non vi è corrispondenza dell'importo indicato nel rigo RF31 cod. 99 (€ 13.149,00) con l'importo complessivo delle fatture oggetto di recupero (€ 16.716,99) di cui all'allegato 13. In sede di ricorso e successive memorie è stato ampiamente spiegato che una parte delle fatture oggetto di recupero (€ 12.729,20) sono costi indeducibili già oggetto di tassazione mentre la restante parte (€ 3.987,79) si riferiscono a spese deducibili sostenute per la manutenzione di un bene strumentale della società. Quindi trattandosi di costi deducibili, ovviamente, non possono risultare nel prospetto di riconciliazione. La CTP di Avellino, come da motivazioni della sentenza, ha recepito in pieno il prospetto di riconciliazione.

Si sottolinea che per gli anni 2014 e 2015 i prospetti di riconciliazione, redatti secondo le stesse modalità, sono stati ritenuti validi ai fini probatori dall'Agenzia delle Entrate di Avellino e hanno portato alla conseguenziale emissione di provvedimento di autotutela. Di fatto l'Agenzia delle Entrate di Avellino per le annualità 2014 e 2015 ritiene il prospetto di riconciliazione un documento dal forte potere probatorio in grado di annullare le contestazioni della Guardia di Finanza di Ariano Irpino, mentre per l'anno 2016 lo considerano un mezzo di prova non rilevante. Gli importi indicati in sentenza sono corretti, al contrario di quanto affermato dall'Ufficio, così come non risulta veritiera la contestazione secondo cui i Giudici abbiano ricondotto tutto ad unico rilievo attinenti "costi indeducibili". Infatti, la CTP di Avellino ha dapprima valutato e riscontrato la piena deducibilità dei costi relativi a quote di ammortamento per spese di manutenzione ed acquisto di cespiti e successivamente ha riscontrato la violazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di Avellino del divieto di doppia imposizione. Trattasi di eccezioni diverse proposte dal contribuente in sede di primo grado ed entrambe accolte. La sentenza della CTP di Avellino è chiara ed inequivocabile e spiega nel dettaglio le ragioni che hanno portato all'accoglimento integrale delle richieste del contribuente e all'annullamento delle pretese fiscali. L'Agenzia delle Entrate di Avellino ritiene anomala la produzione da parte del contribuente in fase di adesione del prospetto di riconciliazione e del contratto di comodato, poiché tali documenti secondo l'Ufficio dovevano essere prodotti "già in sede di verifica (prima della notifica del PVC); ed ancora, successivamente, nei 60 gg dalla notifica, come

“osservazioni al processo verbale di constatazione”, così come indicato nella sezione conclusiva del prefato P.V.C., pag. 25”. La normativa tributaria prevede un effetto preclusivo di cui all'art. 32 c. 4 DPR 600/1973 e dell'art. 54 ultimo comma DPR 633/1972, secondo il quale “le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti in risposta agli inviti dell'Ufficio” non possono essere presi in considerazione. Tale normativa non può trovare applicazione nel caso specifico, poiché trattasi di documenti mai richiesti durante le verifiche dalla Guardia di Finanza di Ariano Irpino.

Spese compensate in regione della materia trattata.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale per la Campania – Sezione Staccata di Salerno, Sezione IV, così provvede:

1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese.

Salerno, 20 maggio 2022.

Il Presidente est.

Nicola Graziano